

L'imprenditore agricolo professionale non ha il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici

Cass. Sez. VI-III Civ. 15 settembre 2015, n. 18099 ord. - Finocchiaro, pres.; Amendola, est.; Amendola, P.M. (conf.) - Agosta (avv. La Rosa) c. Donzello ed a. (avv. Ammatuna ed a.). (Conferma App. Catania 24 luglio 2012)

In tema di retratto agrario, l'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 si limita a disciplinare l'esercizio della prelazione in caso di concorso tra più proprietari confinanti, individuando, quale criterio preferenziale, la presenza di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra 18 e 40 anni, ma non incide sulle condizioni richieste dagli artt. 7 della legge n. 817 del 1971 e 8 della legge n. 590 del 1965 per l'insorgere della titolarità del diritto, che è riconosciuto solamente a colui che possiede la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo, da intendersi quale condizione indicativa dell'attività di coltivazione in senso stretto, restando, invece, priva di rilievo la mera assunzione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, atteso il favor normativo per la riunione, nella medesima persona, delle qualità di proprietario e coltivatore, e per il proficuo accorpamento dei fondi, così da evitare un esercizio del diritto prelatizio con finalità meramente speculative.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

«Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 15 aprile 2003 A.G. convenne innanzi al Tribunale di Modica D.S. chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di riscattare il fondo acquistato dal convenuto in violazione del diritto di prelazione a lui spettante per legge, in quanto imprenditore agricolo a titolo principale, proprietario di un terreno confinante con quello oggetto del trasferimento.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò l'avversa pretesa.

2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del D., il giudice adito, con sentenza del 10/11 gennaio 2008, rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello, in data 24 luglio 2012, lo ha respinto.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte A.G., formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso D.S.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4. Con il primo motivo l'impugnata lamenta violazione dell'art. 2700 c.c. nonché vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla ritenuta inidoneità della documentazione versata in atti a dimostrare la sussistenza, in capo all'A., delle condizioni richieste dalla legge per il valido esercizio del diritto di prelazione del confinante.

Con il secondo mezzo, deducendo violazione dell'art. 2727 c.c. nonché vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l'Esponente contesta la mancata valutazione, in termini di presunzione, della predetta

documentazione, laddove, in base alla stessa, ben poteva ritenersi dimostrato che l'A. si dedicava personalmente alla conduzione della propria azienda agricola, nella misura e secondo le modalità previste per il vittorioso esperimento del diritto di riscatto.

5. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, non hanno pregio.

La prova scritta di cui il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno è costituita da un certificato del sindaco del Comune di (*omissis*) attestante la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale dell'A. nonché la sua personale dedizione alla conduzione dell'azienda, con impiego di oltre due terzi del proprio tempo di lavoro e ricavo di oltre due terzi del proprio reddito;

dall'atto di compravendita in data 3 dicembre 2002, tra tali M.A.R. e S., venditori, e A.G., compratore, nel quale si dava atto della titolarità, in capo all'A., del diritto di prelazione; dalla dichiarazione di responsabilità presentata dall'A. all'INPS, attestante che la capacità lavorativa del proprio nucleo familiare non era inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo oggetto del rogito; dai modelli di pagamento delle quote associative della Coldiretti.

6. Sennonché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il retraente ha l'onere di provare le condizioni soggettive e oggettive necessarie ai fini dell'utile esercizio del diritto di riscatto agrario, e quindi altresì della sua qualità di coltivatore diretto, indipendentemente dal requisito formale dell'iscrizione in elenchi o di altre certificazioni amministrative, posto che ciò che rileva è il dato obbiettivo della diretta e abituale coltivazione del fondo (Cass. Civ. 22 marzo 2013, n. 7265; Cass. Cv. 27 settembre 2011, n. 19748). In particolare, secondo l'indirizzo prevalente, al quale si intende dare continuità, la stessa autocertificazione, prevista dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 può essere idonea ad attestare, sotto la responsabilità del dichiarante, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neppure indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, posto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova in suo favore e che solo la non contestazione o le ammissioni della controparte possono esonerarla dall'*onus probandi* (confr. Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 18599). Infine nessun valore può ragionevolmente riconoscersi alle attestazioni del sindaco di (*omissis*) e alle dichiarazioni rese dagli stipulanti in un atto pubblico, peraltro estraneo alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi, all'evidenza, di mere valutazioni.

7. Con il terzo motivo l'impugnante deduce violazione della legge n. 817 del 1971, art. 7 e legge n. 590 del 1965, art. 8; d.lgs. n. 228 del 2001, art. 7, d.lgs. n. 201 del 2007, art. 7. Le critiche si appuntano contro l'affermazione del giudice di merito secondo cui per l'esercizio del diritto di prelazione è richiesta pur sempre la qualifica di coltivatore diretto nonché la verifica della prevalenza del fattore lavoro (proprio o dei familiari) sul fattore capitale, esclusa, dunque, la rilevanza della qualità di mero imprenditore agricolo, posto che il d.lgs. n. 201 del 2007, art. 7 (*rectius*, d.lgs. n. 228 del 2001), si è limitato a regolare il conflitto tra più confinanti, individuando, quale criterio preferenziale, la presenza, nelle rispettive imprese, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Sostiene per contro l'esponente che le norme innanzi richiamate hanno inteso estendere l'operatività del diritto di riscatto di cui alla legge n. 817 del 1971, art. 7 e della legge n. 590 del 1965, art. 8 alla figura professionale dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

Con il quarto mezzo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., l'impugnante sollecita l'annullamento del capo della sentenza che l'ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

8. Le critiche, palesemente connesse, sono destituite di fondamento.

E invero, mentre neppure si comprende - né è stata illustrata - l'incidenza ai fini della risoluzione della presente controversia del d.lgs. n. 201 del 2007, art. 7 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, fonte peraltro abrogata dal d.lgs. n. 15 del 2011, art. 18, comma 1 ed evidentemente richiamata dal decidente per mero errore materiale, il tenore del disposto del d.lgs. n. 228 del 2001, art. 7 intitolato Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, non lascia

adito a dubbi in ordine al suo carattere di norma volta solo a disciplinare il concorso tra più proprietari confinanti, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, senza incidere sulle condizioni richieste dal comb. disp. della legge n. 817 del 1971, art. 7, legge n. 590 del 1965, art. 8 per l'insorgere della sua titolarità.

La norma, con lessico chiaro, anche se grammaticalmente disinvolto, prevede infatti che "nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999". Di talché i requisiti per il riconoscimento del diritto andranno pur sempre ricercati nelle legge n. 590 del 1965 e legge n. 817 del 1971.

9. Nella ritenuta infondatezza dei primi tre motivi, resta assorbito l'esame del quarto, relativo al governo delle spese processuali. In definitiva il ricorso appare destinato al rigetto».

A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione, non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di parte ricorrente.

A integrazione delle stesse, va qui ribadito che, per la legittimazione all'esercizio del retratto agrario, ai sensi della legge n. 590 del 26 maggio 1965, artt. 8 e 31 nonché della legge n. 817 del 1971, art. 7 la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo deve essere intesa in senso restrittivo, come indicativa, cioè, dell'attività di coltivazione propriamente detta. E tanto in considerazione degli intenti perseguiti dal legislatore, di favorire la riunione nella medesima persona della condizione di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività, evitando, nel contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente speculative. Il che vuoi dire che l'esegesi delle norme che disciplinano il diritto esige un costante bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti.

Se tutto questo è vero, del tutto inconferente, ai fini della identificazione dei limiti di operatività dell'istituto, è il richiamo alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 c.c., nonché a quella di imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP), di cui alla l. 29 marzo 2004, n. 99. Non a caso, del resto, la giurisprudenza di questa Corte costantemente esclude che il diritto spetti a chi sul fondo eserciti, in via esclusiva o assolutamente prevalente, l'attività di allevamento e di governo di animali, con totale assorbimento delle energie lavorative (cfr. Cass. Civ. 10 luglio 2014, n. 15766; Cass. Civ. 10 giugno 1991, n. 6560).

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

(*Omissis*)

L'imprenditore agricolo professionale non ha il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici

Con la sentenza in commento, la Corte Suprema ha affrontato per la prima volta la questione se il diritto di prelazione o riscatto, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici, spetti o meno all'imprenditore agricolo a titolo principale (oggi imprenditore agricolo professionale - IAP). Nel caso portato all'esame della Corte, il proprietario di un terreno confinante con quello oggetto di compravendita aveva dedotto di essere imprenditore agricolo a titolo principale, dedicando egli alla conduzione della propria azienda oltre i due terzi del proprio tempo di lavoro ed un ricavo di oltre due terzi del proprio reddito da impresa¹. Soccombente nei due gradi di giudizio, il retraente ha impugnato in sede di legittimità la sentenza di appello, sostenendo che l'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 avesse esteso l'operatività del diritto di riscatto, di cui alla legge 590 del 1965 ed alla legge n. 817 del 1971, anche alla figura professionale dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Secondo il ricorrente, nella specie, doveva farsi riferimento al criterio introdotto con l'art. 7 del citato d.lgs. n. 228 del 2001, norma con la quale il legislatore, nel dirimere il conflitto tra più confinanti in caso di prelazione agraria, ha inserito, quale criterio preferenziale per la scelta dell'avente diritto, nell'ordine, «*la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999*». Di qui – a parere del ricorrente – l'evidente intento del legislatore di annoverare anche l'imprenditore agricolo a titolo principale tra gli aventi diritto di prelazione.

La Corte Suprema, nel respingere il ricorso e nel confutare tutte le tesi del ricorrente, ha osservato che per la legittimazione all'esercizio della prelazione e del retratto agrario, la qualità di coltivatore diretto del fondo confinante «*deve essere intesa in senso restrittivo, come indicativa, cioè, dell'attività di coltivazione propriamente detta*». La Corte ha ribadito che la normativa agraria – nel favorire la riunione nella medesima persona della qualità di proprietario e coltivatore del fondo, ai fini dello sviluppo della proprietà contadina – ha privilegiato il solo coltivatore diretto e non anche altri tipi di imprenditori, dediti alla conduzione di aziende agricole. Tra questi si possono annoverare i c.d. affittuari non coltivatori diretti (c.d. capitalisti) o gli imprenditori agricoli professionali, per i quali la legislazione speciale non ha previsto l'accesso alla proprietà fondiaria attraverso l'istituto della prelazione o riscatto. La Corte Suprema ha inoltre affermato il principio, secondo cui il retraente ha l'onere di provare in concreto la sua qualifica di coltivatore diretto, indipendentemente dal requisito formale dell'iscrizione in elenchi o di altre certificazioni amministrative, atteso che ciò che rileva è il dato obiettivo della diretta ed abituale coltivazione del fondo².

Il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema è senz'altro condivisibile, alla luce del tenore testuale della legge n. 590/65 e della legge n. 817/71, che riconoscono il diritto di prelazione al solo «coltivatore diretto». Nessun'altra norma successiva ha esteso il diritto di prelazione all'imprenditore agricolo a titolo principale o professionale. È bene rammentare che, con l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stato stabilito che l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto spetti anche alla società agricola di persone, «*qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese*». Ciò significa che il legislatore – introducendo con lo stesso

¹ La controversia in oggetto risaliva ad un'epoca in cui era ancora in vigore la legge n. 153 del 1975 in tema di imprenditore a titolo principale.

² La Corte Suprema è ferma nel ritenere che, ai fini della prova, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali, quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari (Cass. Sez. III Civ. 27 gennaio 2010, n. 1712, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 1, 111). Cfr. Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8595, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, 170; Cass. Sez. III Civ. 27 gennaio 2011, n. 2019 (ord.), in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1, 132 ed altre conformi.

disposto normativo la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) – ha consapevolmente mantenuto il diritto di prelazione in favore del solo coltivatore diretto, inteso sia come soggetto individuale che come partecipe di una società agricola, senza estenderlo ad altre figure professionali.

Probabilmente la ragione di tale esclusione risiede nel fatto che tutta la legislazione agraria, dal dopoguerra ad oggi, ha privilegiato la figura del coltivatore diretto, in quanto piccolo imprenditore, aiutandolo ad accedere alla proprietà fondiaria, in attuazione dei precetti costituzionali tesi al conseguimento del razionale sfruttamento del suolo ed in nome di equi rapporti sociali. Il coltivatore diretto è colui che attende abitualmente e stabilmente al lavoro dei campi con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia, nei limiti di un terzo rispetto al fabbisogno del fondo. Seppure la manodopera da utilizzare per le esigenze del fondo possa essere prevalentemente (due terzi) esterna all'impresa familiare, il coltivatore diretto deve comunque assicurare un'attività continuativa ed abituale nella coltivazione di un fondo. La figura dell'imprenditore agricolo professionale³ ha invece carattere del tutto differente rispetto al coltivatore diretto: benché entrambe le figure potrebbero coincidere, l'IAP si connota – come dice il nome – quale soggetto che svolge un'attività «professionale», in cui rileva non soltanto il tempo di lavoro da dedicare all'attività agricola, ma anche la quantità di reddito che da essa viene ricavata, oltre alle conoscenze e competenze professionali adeguate, così come stabilisce il reg. CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999.

È noto che, con la legge del 9 maggio 1975, n. 153⁴, l'ordinamento nazionale ha introdotto per la prima volta la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), il quale è caratterizzato da una sufficiente capacità professionale nell'ambito dell'agricoltura, dal dedicare all'attività agricola almeno i due terzi del suo tempo di lavoro e ricavare da essa almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Egli è stato destinatario di aiuti e sovvenzioni comunitari. Come osservato da autorevole dottrina⁵, «il rilievo che assume la quota-parte dell'intera sua capacità senza alcun riferimento alle esigenze lavorative dell'azienda in cui svolge la sua attività, è l'aspetto che serve a distinguere l'IATP dal coltivatore diretto, anche se nel concreto le due figure potrebbero coincidere (...)».

Il legislatore del 2004 ha ridefinito la figura dell'imprenditore a titolo principale, definendolo «professionale» e diminuendo al cinquanta per cento il rapporto tra tempo dedicato al lavoro e capacità reddituale complessiva. La legislazione speciale ha sempre tenuto distinto l'imprenditore agricolo professionale dal coltivatore diretto, anche se – come detto – i due soggetti possono anche coincidere: la normativa agraria ha comunque mantenuto fermo il regime di favore nei confronti del coltivatore diretto, accordandogli agevolazioni tributarie e diritti sostanziali, tra i quali il diritto di prelazione e riscatto in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici. Nel tempo, l'imprenditore agricolo professionale ha assunto sempre più importanza nella legislazione agraria: ad esso, quale persona fisica, sono riconosciute «le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto» (art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004). Egli può essere titolare o socio di società di persone o di capitali e godere parimenti dei benefici fiscali. Al IAP il citato d.lgs. n. 99/04 ha riconosciuto la possibilità di costituire il compendio unico⁶, con riconoscimento di

³ L'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 così recita: «Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro».

⁴ La legge n. 153 del 1975 è di attuazione della direttiva del 17 aprile 1972, n. 159/72.

⁵ A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino 1995, 95.

⁶ Riguardo a tale nuovo istituto, Cass. Se. II Civ. 8 luglio 2014, n. 15562 ha osservato che il «compendio unico», previsto dall'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, presenta differenze dall'istituto della «minima unità culturale», di cui all'abrogato art. 846 c.c., in quanto, pur perseguendo entrambe le fattispecie la finalità di impedire l'eccessivo frazionamento dei fondi in agricoltura, la «minima unità culturale» aveva quale parametro di riferimento le necessità della famiglia coltivatrice diretta, ovvero, in caso di terreni non appoderati, quella della conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria,

importanti benefici fiscali, mentre l'art. 7 del d.lgs. n. 228/01 ha ricompreso l'imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, che faccia parte dell'impresa familiare del coltivatore diretto, quale figura idonea a risolvere il potenziale conflitto tra più confinanti, in caso di esercizio del diritto di prelazione o riscatto.

Tornando alla sentenza in commento, non vi è dubbio che la Corte Suprema, muovendo dal dettato normativo delle due leggi fondamentali, la n. 590/65 e la n. 817/71, abbia correttamente escluso che il diritto di prelazione possa spettare anche all'imprenditore agricolo professionale. Certo, nulla vieta che un giorno, *de iure condendo*, il legislatore riconosca all'imprenditore agricolo professionale il diritto di prelazione, senza che possa dirsi sbilanciata tale eventuale norma di favore rispetto ai valori costituzionalmente rilevanti. Si tratta di una scelta lasciata alla discrezionalità del legislatore, scelta non ancora assunta con norme positive, ma che potrebbe in futuro essere effettuata per dare maggiore efficienza e sviluppo alle imprese agricole.

Si pensi che, in caso di un conflitto tra più confinanti, la presenza del «giovane» imprenditore professionale può oggi assumere fondamentale rilievo nella scelta da parte del giudice: egli può, infatti, accordare il diritto di prelazione in favore di colui che, nella prospettiva futura, potrebbe lasciare la gestione dell'azienda proprio al familiare imprenditore agricolo professionale.

L'attenzione dell'attuale legislazione agraria sulla persona dell'imprenditore professionale, l'importanza data a forme moderne di organizzazione dell'attività agricola dimostrano l'odierno *favor* nei confronti di tale figura, ritenuta essenziale per promuovere lo sviluppo di efficienti aziende agricole. In questo senso, risulterebbe coerente con questa tendenza il riconoscimento, con apposita normativa, del diritto di prelazione e riscatto anche in favore dell'imprenditore agricolo professionale.

Nicoletta Rauseo

mentre il “compendio unico” ha inteso dar rilievo all'aspetto produttivo dell'azienda agricola, stabilendo condizioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali allo scopo di garantire un minimo di redditività.